



PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA PROVINCIALE
DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30.10.2020

Art. 1

ISTITUZIONE

1. Al fine di favorire la piena integrazione sociale e l'esercizio dei diritti di cittadinanza delle persone disabili, presso la Provincia di Imperia è istituita la Consulta provinciale delle persone diversamente abili (di seguito solo Consulta).

Art. 2

COMPOSIZIONE

1. Fanno parte della Consulta gli enti e le associazioni di volontariato e di promozione sociale che agiscono nello specifico settore, nonché le associazioni no profit delle famiglie dei portatori di handicap impegnate nell'integrazione sociale e nel riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità che:
 - a) abbiano sede nella provincia di Imperia;
 - b) siano formalmente e regolarmente costituite.
2. Le associazioni che intendono aderire alla Consulta presentano apposita istanza corredata dallo Statuto e da ogni altra documentazione atta a dimostrare le proprie finalità e l'effettiva operatività sul territorio di riferimento della Consulta.
3. Tutte le associazioni hanno uguali diritti.
4. Non esistono motivi per l'esclusione di una associazione dalla partecipazione alla Consulta se non per la decadenza delle caratteristiche sopra descritte o per lo scioglimento volontario della stessa.
5. Tutte le cariche della Consulta sono gratuite.

Art. 3

FINALITÀ

1. La Consulta ha lo scopo di promuovere un rapporto permanente tra le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio ed i portatori di interesse, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.
2. La Consulta è lo strumento di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi di governo della Provincia e degli altri Enti Locali che vorranno usufruirne.
3. La Consulta si propone di:
 - a) promuovere la più ampia partecipazione delle persone disabili al fine di assicurare loro, nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni, l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione, all'inserimento lavorativo, all'assistenza e all'inclusione sociale;
 - b) attivare la conoscenza reciproca della specificità delle associazioni e degli enti che ne fanno parte, al fine di favorire la collaborazione per la risoluzione dei problemi legati alla disabilità;
 - c) concertare le azioni ed i relativi piani e programmi operativi, che abbiano scopi e indirizzi comuni e integrabili tra loro;
 - d) sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche della solidarietà e della disabilità;
 - e) coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni associazione o gruppi di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare nei confronti della Provincia, dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le rispettive competenze;

- f) fornire la conoscenza e la divulgazione delle leggi, delle iniziative e delle esperienze compiute nel settore della disabilità a livello locale, regionale e nazionale;
- g) realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini disabili;
- h) esprimere le designazioni dei due rappresentanti per l'Area Imperiese per la costituzione della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

Art. 4

FUNZIONI

1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) promuovere iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi dati della disabilità, osservazione dei problemi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo delle persone con disabilità avvalendosi anche di organismi ed associazioni impegnate nel settore;
 - b) promuovere seminari, incontri, dibattiti sui problemi inerenti la condizione delle persone con disabilità, di concerto con la Provincia e i Comuni interessati;
 - c) esprimere pareri sulle proposte o interventi progettuali dell'Amministrazione provinciale e dei Comuni che vorranno avvalersene;
 - d) formulare pareri consultivi e propositivi in merito alla redazione, di programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona con handicap da parte delle istituzioni locali;
 - e) promuovere e verificare per ciò che concerne l'handicap, l'applicazione della normativa nazionale, regionale e locale nonché l'attuazione delle determinazioni adottata dai singoli Enti locali;
 - f) favorire e collaborare alla creazione di un livello di coordinamento delle consulte, a vario titolo istituite presso gli Enti locali, e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che si occupano della disabilità;
 - g) formulare proposte ed iniziative sulle tematiche della disabilità da proporre alle Istituzioni locali e regionali, ivi inclusi gli organismi di cooperazione transfrontaliera.

Art. 5

ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA

1. L'attivazione della Consulta avviene attraverso apposito avviso pubblicato dalla Provincia di Imperia per l'adesione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2.

Art. 6

ORGANI DELLA CONSULTA

1. La Consulta si articola nei seguenti organi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presedente.

2. Gli organi della Consulta si riuniscono anche il teleconferenza.

Art. 7

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni aderenti, in ragione di uno per ogni organizzazione.
2. La seduta di insediamento dell'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia di Imperia.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 2 volte l'anno mediante comunicazione scritta a ciascuna associazione, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di un quarto dei suoi componenti.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti.
7. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Della riunione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni si redige apposito verbale.

Art. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. 'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) approva gli indirizzi generali;
 - b) esprime pareri, formula proposte e promuove iniziative;
 - c) propone modifiche al presente Regolamento;
 - d) elegge il Presidente, il Vice Presidente;
 - e) nomina il Comitato Esecutivo.

Art. 9

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri oltre il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più giovane di età.
2. Il Comitato individua tra i suoi membri il Segretario.
3. Il Comitato opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi dell'Assemblea e ne attua le decisioni. Può decidere di demandare alcune questioni all'approvazione dell'Assemblea nonché avanzare proposte e formulare iniziative coerenti con gli scopi della Consulta da far approvare alla prima seduta dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale delle riunioni del Comitato Esecutivo viene trasmesso alle associazioni che compongono la Consulta.
6. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più componenti del Comitato entro 30 giorni dovrà essere convocata l'Assemblea che provvederà alla sostituzione degli stessi.
7. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Comitato, i rimasti in carica convocano l'Assemblea che procede a nuove nomine.
8. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
9. Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno due componenti.
10. I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica tre anni senza limite di rieleggibilità.

Art. 10

COMPITI COMITATO ESECUTIVO

- 1.
2. Il Comitato Esecutivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le decisioni dell'Assemblea Generale anche attraverso piani annuali di attività. Può avanzare proposte e formulare iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della Consulta, proporre modifiche al Regolamento, stabilire rapporti con altri soggetti da far approvare alla prima seduta utile dell'Assemblea.

Art. 11

SURROGA

1. I membri del Comitato Esecutivo cessano dalla carica:
 - per dimissioni;
 - per scadenza naturale al termine del mandato triennale;
 - per qualunque altra causa per cui si renda necessario procedere a nuove elezioni.
2. Qualora si dovesse verificare la vacanza, per dimissioni o per qualunque altra causa, di uno o più componenti del Comitato esecutivo, si procede alla surroga scorrendo l'ordine di graduatoria degli eletti.
3. In caso di mancanza di nominativi si procede ad elezioni suppletive.

Art. 12

PRESIDENTE

1. Il Presidente, e in sua assenza il Vice presidente, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, rappresenta la Consulta nei rapporti esterni, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo.
2. Il Vice Presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 13

UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Il Segretario cura la redazione degli atti della Consulta, la convocazione dei suoi organi e la redazione dei verbali delle riunioni.
2. L'Amministrazione Provinciale fornisce, secondo le disponibilità, i locali per le riunioni della Consulta, che devono essere accessibili.

Art.14

AMMISSIONE ALLA CONSULTA

1. Le associazioni interessate a far parte della Consulta, successivamente alla sua attivazione, dovranno inviare richiesta di adesione al Presidente della Consulta, indicando il nome del legale rappresentante, o suo delegato, in rappresentanza dell'associazione o dell'organizzazione di volontariato. Alla domanda dovrà essere accluso l'atto costitutivo e lo statuto e ogni altra documentazione atta a dimostrare le proprie finalità e l'effettiva operatività sul territorio di riferimento della Consulta.
2. Il Comitato Esecutivo esaminerà la richiesta nella prima seduta successiva al ricevimento della domanda, comunicando in modo formale e motivato al richiedente l'accoglimento, il rifiuto o la richiesta di ulteriori atti ed integrazioni a perfezionamento della procedura.